

# RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

## Cosa significa responsabilità professionale?

Il **significato positivo** del termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un, incarico, ovvero l'impegno dell'operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante.

*Corrisponde a:*

- Rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione;
- Rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale;
- Rispetto delle norme di riferimento.

Il **significato negativo** della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudice di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e consapevolezza.

In ragione delle norme violate ci può essere:

- Responsabilità penale;
- Responsabilità civile;
- Responsabilità amministrativa;
- Responsabilità disciplinare;
- Responsabilità deontologica – disciplinare.

## Quali sono gli elementi che un giudice prende in considerazione quando vi è l'ipotesi di un reato

- Nell' **elemento oggettivo** del reato: la condotta, l'evento e il nesso di causalità.
- Elemento soggettivo del reato: il dolo, la colpa, e la preterintenzione.

## Quando c'è la responsabilità colposa dell'operatore sanitario?

La responsabilità professionale di natura colposa **l'art. 43 c.p.** prevede che la colpa, si configura quando un determinato fatto-reato non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza imprudenza o imperizia, o (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica)...

## Negligenza

Si intende un atteggiamento di trascuratezza, o mancanza di attenzione e accortezze, una mancanza di diligenza ovvero una voluta omissione di atti che si ha il dovere di compiere.

## Imperizia

Si intende l'insufficiente preparazione, sia dal punto di vista teorico sia della manualità, in relazione allo standard minimo che un soggetto in realtà dovrebbe avere, in relazione al proprio livello professionale.

**Imperito è colui che non sa o non sa fare quello che ogni altro collega di pari livello professionale avrebbe correttamente eseguito**

## **Imprudenza**

E' intesa come la scarsa cautela nel compiere atti potenzialmente nocivi, senza pensare a prevedere, sulla base dell'esperienza generale e dalle singole competenze eventuali complicità. In altre parole, è caratterizzata da un comportamento avventato, eseguito senza, il necessario approfondimento valutativo...

In tema di responsabilità penale si deve innanzitutto accertare **il nesso di causalità** tra il fatto dannoso e il comportamento

### **Colpa specifica**

Inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline, vale a dire di tutte quelle regole codificate che mirano ad evitare la realizzazione di un evento dannoso.

### **Ma in cosa consiste, in modo più specifico, la colpa professionale?**

Consiste nello scostarsi dagli standard tecnico-professionali che la comunità professionale assegna a ciascuna disciplina e relativamente a ciascun atto terapeutico chiesto dalle evenienze concrete. Infatti, così agendo, il sanitario pone in essere una azione "socialmente inadeguata", in quanto essa non sarà accettata come realmente "professionale" dalla collettività ma, per differenza, come una "comune" condotta di reato, proprio perché il suo autore si è scostato dalle **regular artis**.

### **La responsabilità penale nesso di causalità**

Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva. (sentenza Corte di Cassazione – Sez. Quarta Penale 24.08.2005, n° 23724).

### **Ma avere un comportamento passivo e non fare nulla può evitare delle responsabilità?**

## **Delitto omissivo improprio**

Art. 40. c.p. 2° Comma prevede che "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"; questa è l'ipotesi generale del delitto omissivo improprio.

## **Ma quando ci sono due sanitari che cambiano il turno, e omettono ambedue di avere un comportamento coretto, chi è il vero responsabile?**

Ove, vi siano due omissioni succedutasi nel tempo e anche per omissione del successore si produca l'evento, lo stesso avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda omissione configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a produrre l'evento.

(Cassazione Penale sez. IV, 1 ottobre 1998, n° 11444 in Cod. Cassazione 2000).

## **quali sono i reati a cui può andare incontro un'operatore sanitario nell'ambito della sua attività professionale?**

- Omicidio colposo 589 c.p.
- Lesione personale colposa 590 c.p.
- Violenza privata 610 c.p.
- Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità 340 c.p.
- Omissione di referto 365/334 c.p.
- Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio 362/331 c.p.
- Commercio o somministrazione di medicinali guasti 443 c.p.
- Esercizio abusivo della professione 348 c.p.
- Omissione di soccorso 593 c.p.
- Rifiuto di atti di ufficio 328 c.p.
- Rivelazione del segreto professionale 622 c.p.
- Rivelazione del segreto d'ufficio 326 c.p.
- Falsità ideologica in certificati connessa da personale esercenti un servizio di pubblica necessità 481 c.p.
- Falsità materiale in atti pubblici 476 c.p.
- Falsità ideologica in atti pubblici 479 c.p.

## **Stato di necessità**

E' interessante un breve approfondimento dello stato di necessità ex il quale prevede **art. 54 c.p.**, che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se od altri dal pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

### **La Responsabilità Civile**

#### **In che cosa consiste la responsabilità civile?**

La responsabilità civile è costituita dall'obbligo di rispondere delle conseguenze che la legge civile prevede per una condotta illecita che abbia provocato un danno.

#### **Quali sono le fonti della responsabilità civile?**

- Atto illecito ex art. 2043 c.c.;
- Responsabilità contrattuale ex art. 1218.

## **La Responsabilità Civile onere delle prove**

### **Nella responsabilità civile a chi spetta l'onere di provare la colpa?**

Nel caso delle obbligazioni “di mezzi”, sussiste l'onere in capo al paziente, al quale , quindi, spetterebbe di provare la colpa dell'operatore sanitario

### **Qual è il grado di diligenza che deve avere l'operatore sanitario?**

Art. 1176 – Diligenza nell'adempimento...

Nell' adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

La diligenza del professionista consiste quindi nella scrupolosa attenzione; pertanto, nei casi di negligenza o imprudenza, egli risponde secondo i criteri della colpa lieve, atteso che dal professionista in genere si pretende una preparazione adeguata e la massima attenzione esigibile in altri termini richiedendo al professionista uno standard elevato di diligenza, egli risponde quando viola in misura minima il dovere di diligenza. (Cassazione Civile sez. III, 18 ottobre 1994. n° 8470 in Giust. Civ. Mass. 1994,

1235 – Cassazione Civile sez. III, 12 agosto 1995, n° 8845 in Zacchia 1997, 115).

Nei confronti di imperizia rileva la sola colpa grave ex art. 2236 c.c. La colpa grave è riconducibile all'errore grossolano, dovuto alla violazione delle regole o alla mancata adozione degli strumenti adeguati, e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo dell'operatore sanitario

L'imperizia dovuta a colpa grave consiste quindi nella totale difformità del metodo o tecnica scelti, dalla conoscenza acquisita alla scienza e pratica, tenendo presente che una tecnica si considera valida o perché è stata approvata dalla comunità scientifica o per la consolidata sperimentazione. (Cassazione penale, sez. IV, 19 febbraio 1981, Cass. Pen. 1982, 1171; Cassazione penale, sez. IV, 18 ottobre 1978, Cass. Pen. 1981, 54

## **La Responsabilità Civile onere delle prove**

### **Nella responsabilità civile a chi spetta l'onere di provare la colpa?**

Nel caso delle obbligazioni “di mezzi”, sussiste l'onere in capo al paziente, al quale , quindi, spetterebbe di provare la colpa dell'operatore sanitario

### **Qual è il grado di diligenza che deve avere l'operatore sanitario**

Art. 1176 – Diligenza nell'adempimento...

Nell' adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

Nei confronti di imperizia rileva la sola colpa grave ex art. 2236 c.c. La colpa grave è riconducibile all'errore grossolano, dovuto alla violazione delle regole o alla mancata adozione degli strumenti adeguati, e quindi di quelle conoscenze che rientrano nel patrimonio minimo dell'operatore sanitario

## **Responsabilità disciplinare.**

### **Che cosa è la responsabilità disciplinare?**

La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dei doveri di servizio.

### **Per rispondere dal punto di vista disciplinare è necessario aver causato un danno all'ente?**

Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico dell'ente pubblico.

Quando si configura il reato di maltrattamenti?

L'art 572 cp punisce appunto chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o affidata a lui per ragioni **di** educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio **di** una professione o **di** un'arte.

La pena prevista per è la **reclusione da tre a sette anni**. La presenza di alcune circostanze può comportare un aumento della pena. La pena è infatti aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità.

- **L'azione del maltrattare o dell'essere maltrattato; comportamento che è per altri causa di danni fisici o morali:** sottoporre a maltrattamenti persone o animali; soffrire, patire, sopportare maltrattamenti; il codice penale prevede il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.
- In generale si riconoscono quattro tipi di maltrattamento: **abuso fisico, abuso sessuale, abuso emotivo (abuso psicologico), e incuria.**
- 

In seguito al deposito della denuncia-querela viene aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica al quale viene assegnato un ruolo generale. In tale fase **il pubblico ministero, personalmente o tramite la polizia giudiziaria, svolge le indagini per valutare se la notizia di reato è fondata o meno**

**Non è dato sapere quanto tempo trascorre tra il momento in cui viene presentato un atto di denuncia ed il momento in cui il soggetto denunciato ne viene a conoscenza.** Dopo la presentazione della denuncia inizieranno le indagini a carico della persona denunciata.

Maltrattamento psicologico:

1. Svalutazione e critica. Viene svalutato, continuamente, tutto quello che la vittima fa e desidera, minandone profondamente l'autostima. ...
2. Controllo e isolamento. ...
3. Scarico di responsabilità ...
4. Ambivalenza emotiva. ...
5. Falso pentimento.

La violenza **psicologica** può esprimersi attraverso molteplici manifestazioni, alcuni esempi sono offese, accuse, atti denigratori, minacce, insulti, umiliazioni, svalutazioni, isolamento sociale, **limitazione della libertà**, controllo, proibizioni di frequentare amici e parenti, esclusione dalle decisioni importanti che ...

**«Gli uomini superficiali credono nella fortuna. Gli uomini forti credono nella causa e nell'effetto.» La "causalità" esiste?  
- I fondamenti della responsabilità sanitaria**

Posta in arrivo



**info@carlobernabei.it** dom 17 dic, 12:05 (20 ore fa)

a simla-news, famlinews, Raffaella

## La “causalità” esiste? – I fondamenti della responsabilità sanitaria

### Causalità e colpevolezza: esploriamo il legame di causa-effetto nella responsabilità professionale medica

Prima di addentrarci nel complesso ed articolato **tema della causalità**, cerchiamo di riepilogare alcuni concetti di base in materia di responsabilità sanitaria, che valgono – più in generale – per tutti i tipi di responsabilità civile.

La responsabilità civile ha tre [elementi costitutivi](#):

- la **condotta colpevole**,
- il **danno**, e
- il [nesso causale](#) tra la prima ed il secondo.

La [colpa medica](#) è una **deviazione**: una condotta umana è colpevole quando si allontana da una regola.

Questa regola è una **regola giuridica, una norma**: può essere una norma di legge oppure può essere una norma di fonte subordinata, ad esempio di natura regolamentare (come un ordine di servizio o un altro atto amministrativo).

Può essere, e nella maggioranza dei casi è, una [norma di comune prudenza](#).

E che cos'è la comune prudenza? E' un concetto astratto che rimanda alla condotta che avrebbe osservato nelle medesime circostanze in cui si è verificato il fatto illecito, il **buon padre di famiglia**, cioè l'uomo medio.

Quando però si tratta di fatto illecito commesso nel contesto di un'attività professionale o imprenditoriale, allora la normale prudenza ha uno standard più elevato, e rimanda alla condotta che avrebbe tenuto, nelle stesse condizioni, il **professionista medio**, che non è un professionista mediocre, ma un professionista bravo, aggiornato e competente.

Ora possiamo dunque scendere *in medias res*, cercando di delineare la **mappa concettuale della "causalità" nel diritto**, un termine spesso dibattuto ma raramente compreso fino in fondo.

---

## INDICE SOMMARIO

- [§ 1. Il problema della causalità](#)
- [§ 2. Esiste una definizione giuridica di "causalità"?](#)
- [§ 3. La "causalità" esiste in natura?](#)
- [§ 4. Nel diritto, a cosa serve la "causalità"?](#)
- [VAI AL VIDEO](#)

---

## § 1. Il problema della causalità

Chiariti questi concetti, dobbiamo affrontare un tema complesso e spinoso: quello della nozione e dell'accertamento – anche se dovremo chiarire bene cosa si intende per “accertamento”– del **nesso di causalità** (che è il secondo elemento costitutivo del fatto illecito).

Cercheremo però, diversamente da quello che fanno in molti, di parlare del nesso causale, o **nesso eziologico** che dir si voglia, in modo chiaro e semplice, senza grandi giri di parole o artifici retorici, anche perché buona parte dei dibattiti e dei contrasti che si hanno in tema di causalità nascono proprio dalla scarsa chiarezza con cui, nel mondo giuridico, si affrontano questi problemi.

Se si segue il metodo che impone la semplicità, la linearità dei concetti, non c'è nulla di cui spaventarsi in materia di causalità.

Quindi analizzeremo tre aspetti importanti:

1. **quali sono i concetti sbagliati di cui dobbiamo liberarci in materia di causalità;**
2. quali sono i veri problemi che pone la causalità;
3. come la nostra giurisprudenza ha risolto questi problemi.

Allora, cominciamo.

## § 2. Esiste una definizione giuridica di “causalità”?

Innanzitutto, noi giuristi ci dobbiamo chiedere: il concetto di causalità lo creiamo, oppure lo troviamo da qualche altra parte?

Voglio dire: esiste una “causalità giuridica”, come nozione descritta nei codici, nelle leggi? Oppure, siccome nella legge non c'è, ci dobbiamo guardare attorno e recepire il concetto di causalità da altre materie: ad esempio dagli storici o, in materia di [responsabilità medica](#) appunto, dai [medici legali](#), o più in generale dalla cd. epistemologia, cioè da quella branca della filosofia che studia i processi conoscitivi.

Secondo alcuni, il concetto di causalità sarebbe stabilito dalla legge, e più precisamente dall'**articolo 40 del codice penale**.

Cosa dice questa norma? Leggiamola:

*“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.”*

*[Art. 40, comma 1, c.p. – “Rapporto di causalità”]*

C'è una definizione di causalità in questa norma?  
Direi di no!

In effetti **questa norma non dice cosa è la causalità**, dice: per punire il colpevole, l'evento

deve essere causato dalla sua azione od omissione.  
Questa norma non dice cosa è la causalità; **la presuppone**, la dà per scontata!

### § 3. La “causalità” esiste in natura?

Allora dobbiamo prendere atto che **la nozione di causalità nella legge non c'è**.

Quindi, visto che nella legge questa nozione non c'è, ci domandiamo: ma noi giuristi dobbiamo crearla? o la dobbiamo recepire da altre scienze? (la storia, la filosofia, la medicina legale, eccetera eccetera).

E prima ancora, ci dobbiamo chiedere: esiste per le altre branche del sapere una nozione di causalità?

Questo è uno dei temi più antichi, sui quali si discute da secoli e ancora oggi, nonostante gli sforzi di tutti i pensatori, il problema non può dirsi risolto: se la causalità esista davvero in natura, oppure si tratti solo di una creazione dell'intelletto umano.

L'uomo vede un fulmine e poi un albero incendiato: è il fulmine che ha causato il fuoco oppure è l'uomo che vede, che individua questa correlazione?

In linea di massima, per gli antichi prevaleva una **concezione oggettiva di causalità**, nel senso che si credeva che la causalità esistesse in natura.

Gli eventi, i fenomeni sarebbero effettivamente legati da una relazione di causa ed effetto, che esiste indipendentemente dalla nostra percezione o comprensione.

C'era qualche eccezione, a dire il vero. Ad esempio, il filosofo francese [Nicola d'Autrecourt](#) (1299-1369), nel XIII secolo sostenne che è solo l'osservazione dell'uomo che lo induce a stabilire i nessi di causa. Poi dovette abiurare questa affermazione per non finire al rogo, dal momento che nella teologia medievale la causa di tutto è Dio e quindi, se tu neghi che esista una concezione oggettiva di causa, stai negando l'esistenza stessa di Dio, e questo non piaceva molto all'Inquisizione...

Oggi, invece, tende a prevalere una **concezione soggettiva della causalità**, nel senso che – anche qui con qualche debita eccezione – si ritiene che la causalità non esiste in natura, ma è il risultato dell'osservazione umana, è una creazione dell'intelletto.

Non si può affermare una relazione meccanicistica causa-effetto, ma bisogna riconoscere che la causalità è il frutto di una valutazione dell'uomo, di una interpretazione fondata sulla propria esperienza e sulle proprie aspettative probabilistiche.

### § 4. Nel diritto, a cosa serve la “causalità”?

Allora, abbiamo visto che c'è un **dibattito filosofico sulle concezioni della causalità** (concezione oggettiva *versus* concezione soggettiva), che esisteva nel mondo antico e, in qualche misura, esiste ancora oggi.

Ma questo dibattito, **a noi giuristi, deve interessare?**  
Decisamente **no!**

Liberiamoci da questo primo luogo comune: la filosofia della scienza ha il suo dibattito, ma **la “causalità giuridica”, qui intesa come causalità nel diritto**, serve a rispondere ad un'altra domanda.

Non ci serve per spiegare il modo in cui gli eventi sono collegati tra loro nel mondo.  
Non ci serve per comprendere l'ordine causale e le relazioni tra i fenomeni.  
No: ci serve per un'altra cosa!

Ci **serve per la determinazione di una responsabilità**, e per l'attribuzione delle sue conseguenze giuridiche.

Ci serve, in definitiva, per rispondere alla domanda: **è stato lui o non è stato lui? Questo illecito lo ha commesso davvero il presunto colpevole?**  
E quindi: ne deve pagare le conseguenze oppure no?

Allora, così impostato, il problema della causalità nel contesto giuridico da un lato si ridimensiona, perché non ci interessa più capire se è una causalità oggettiva o una causalità soggettiva; ma dall'altro lato diventa fondamentale, perché **la causalità la dobbiamo creare noi giuristi**, perché ci serve per stabilire se e quando c'è una responsabilità, e a chi bisogna attribuirne le relative conseguenze legali.

A questo punto, allora, il problema diventa: come dobbiamo fare per valutare, per “accertare” il legame di causa-effetto ai fini della responsabilità.

## **L'accertamento del nesso di causalità - I fondamenti della responsabilità sanitaria**

Posta in arrivo



**info@carlobernabei.it** dom 17 dic, 12:03 (20 ore fa)

a Raffaella, famlinews, simla-news

### **La causalità nel diritto sanitario: un Giudizio, non un fatto**

Lo scriviamo e lo diciamo tutti: bisogna **“accertare” il nesso di causalità**.  
L'attore deve dare la prova del nesso di causalità.  
E' stato provato, oppure è mancato l'accertamento del nesso di causalità...

Come se il nesso di causalità fosse una cosa materiale che si può davvero accertare.

Come quando si dice: devo accertare se il paziente è stato correttamente informato; devo accertare se gli è stato somministrato un certo farmaco oppure no; devo accertare se il paziente è caduto dal letto; se ha preso una infezione, se gli hanno amputato la gamba destra

o quella sinistra, e così via...

Questi sono fatti materiali!  
La causalità è un'altra cosa.

---

## INDICE SOMMARIO

- [§ 1. Il nesso di causalità non è un fatto, ma un giudizio](#)
  - [§ 2. Il giudizio sul nesso di causalità e le sue regole](#)
  - [§ 3. Il rispetto delle regole di giudizio sulla causalità](#)
  - [§ 4. "Accertamento" della causalità e oneri di motivazione](#)
  - [VAI AL VIDEO](#)
- 

## § 1. Il nesso di causalità non è un fatto, ma un giudizio

Stiamo parlando del nesso di causalità: il secondo presupposto della responsabilità sanitaria, che è quel collegamento che deve esistere tra la condotta colposa e il danno.

E abbiamo visto:

1. che [la causalità non la troviamo nella legge](#), non sta scritta in una norma giuridica;
2. che la causalità non la possiamo prendere a prestito da altre discipline filosofiche o scientifiche, ma la dobbiamo creare, la dobbiamo inventare noi giuristi, e presto scopriremo come;
3. che **la causalità non è un fatto, ma un giudizio.**

Non posso chiedere a un testimone: hai visto il nesso di causa?

E lui mi risponde: sì, l'ho visto!

E allora il nesso di causa è accertato.

Non posso, perché la causalità non è una cosa che troviamo nella realtà materiale, nel mondo dei fenomeni.

**La causalità è un ragionamento** che sta nella testa degli uomini.

Sono loro che decidono, che stabiliscono, che valutano se esiste il [nesso causale](#) tra un fatto "A" ed una conseguenza "B", e lo decidono sulla base di una interpretazione che si fonda sulla propria esperienza e sulle proprie aspettative probabilistiche, come vedremo.

## § 2. Il giudizio sul nesso di causalità e le sue regole

Dunque la causalità non è un fatto, ma è un giudizio.

Per questo motivo, non è corretto – anche se lo facciamo tutti per comodità e per capirci – parlare di “accertamento” del nesso di causa, ma bisognerebbe parlare più esattamente di “**spiegazione” del nesso causale.**

E questo è un aspetto molto importante, soprattutto ai fini della motivazione delle sentenze e della loro impugnazione, anche in sede di legittimità, quindi ai fini del ricorso per Cassazione.

Sì perché, siccome il nesso di causalità non è un fatto, ma è un giudizio, questo giudizio si deve fondare su una regola. E **se il Giudice di merito applica una regola causale sbagliata nel formulare il giudizio sulla causalità, io lo posso censurare anche in sede di legittimità.**

Tutti i giudizi si fanno in base ad una regola.

Ad esempio, il giudizio sulla [colpa](#) si fa individuando la norma giuridica che si doveva rispettare e verificando se è stata violata: se c'è violazione, c'è la colpa.

Il giudizio sul [danno biologico](#) si fa accertando la lesione della salute e le sue conseguenze dinamico-relazionali: se ci sono, c'è il danno biologico.

Il giudizio sul danno morale si fa accertando la sofferenza interiore: se hai sofferto ti liquido il danno morale.

Il giudizio sul [danno patrimoniale](#) si fa accertando la diminuzione del patrimonio: se il patrimonio è diminuito dopo l'illecito, allora c'è il danno.

E così via, c'è sempre una regola di giudizio...

### § 3. Il rispetto delle regole di giudizio sulla causalità

Questo succede anche per il nesso causale.

Anche il giudizio sulla causalità ha le sue regole.

Ne parleremo meglio, ma possiamo dire subito che la regola fondamentale è **la regola probabilistica**, che chiamiamo criterio della “preponderanza dell'evidenza”, o del “più probabile che non”, e che possiamo chiamare anche del “più sì che no”.

Questa è la regola di giudizio in materia di causalità.

Il Giudice può sbagliare nell'applicazione di questa regola.

**Ad esempio**, un paziente va in Pronto Soccorso: lo rimandano a casa e poco dopo muore, magari per un infarto o per una dissezione aortica non riconosciuta.

Si deve stabilire se il fatto di non averlo curato è stato la causa della morte.

Immaginiamo che il Giudice dicesse: il nesso di causa manca perché, anche se tu, paziente, fossi stato correttamente inquadrato e trattato, non è certo, non posso dire con assoluta certezza, che tu saresti sopravvissuto.

Qui chiaramente il Giudice sta applicando un **criterio di causalità sbagliato**, perché il criterio che doveva applicare non era quello della certezza.

La spiegazione causale, **la regola causale che il Giudice avrebbe dovuto applicare era quella della probabilità.**

Il nesso causale c'è se era più probabile che, in caso di cure tempestive, il paziente si sarebbe salvato; più probabile dell'ipotesi contraria.

L'accertamento della causalità e il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione

Se noi afferriamo bene il concetto che quella causale è una spiegazione e non un accertamento di fatto, capiamo che **si può andare davanti alla Corte di Cassazione per denunciare l'applicazione di una regola causale, se è sbagliata.**

Ovviamente non possiamo andare in Corte di Cassazione a denunciare l'accertamento dei fatti sui quali poggia il giudizio causale.

Quindi, per rimanere nell'esempio di cui sopra: quali sono i fatti?

Il paziente è andato in Pronto Soccorso alla tal ora, aveva questi sintomi, gli hanno fatto (o non gli hanno fatto) questi esami, e lo hanno rimandato a casa.

Se il giudice accerta questi fatti in modo giusto o sbagliato, è questione che si può discutere in primo grado, si può discutere in appello, ma non è questione che si può discutere in sede di legittimità, perché **la Cassazione non è giudice del fatto.**

Ma se il giudice dicesse: accertati questi fatti, io concludo che il nesso di causalità non è soddisfatto perché ci voleva la certezza della guarigione in caso di cure tempestive, bene (anzi male!): questo è un **errore di giudizio.**

E' una falsa applicazione della legge, in special modo della regola probabilistica della causalità, che **può essere fatta valere anche in sede di legittimità.**

#### § 4. "Accertamento" della causalità e oneri di motivazione

Vediamo un'altra implicazione fondamentale che deriva dal fatto che **il nesso di causalità non si accerta, ma si spiega.**

Questo principio (che il nesso di causalità si spiega, non si accerta) ha le sue ricadute anche sul piano degli oneri motivazionali che gravano sui Giudici.

Nel senso che **non si possono scrivere sentenze in cui il problema della causalità viene liquidato con una formuletta di rito**, del tipo "risulta all'evidenza che"; "non può dubitarsi del fatto che"; "è palese che"... c'è il nesso di causa, magari con un **apodittico** rinvio alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

Questa non è una spiegazione causale.

Questa è una **motivazione apparente.** È una motivazione che si colloca al di sotto di quello che le Sezioni Unite chiamano il "minimo costituzionale" (Cass. SS.UU., 07/04/2014, n. 8053). Di conseguenza, una motivazione di questo tipo può ancora essere censurata in sede di legittimità, per violazione dell'obbligo di motivazione.

Nonostante, come sappiamo, da molti anni è stata purtroppo abolita la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso le sentenze insufficientemente motivate, **una sentenza** di questo tipo, **che non spieghi la causalità**, non sarebbe solo insufficientemente motivata, ma **sarebbe proprio nulla, perché del tutto priva di motivazione**, e per questa ragione la si potrebbe ancora impugnare in Cassazione.

# Causalità e statistica

Posta in arrivo



**info@carlobernabei.it** dom 17 dic, 12:02 (20 ore fa)

a Raffaella, famlineWS, simla-news

## Il ruolo della scienza e della statistica nella determinazione del nesso causale

In questo articolo cerchiamo di esaminare i rapporti tra **causalità e statistica**, analizzando le divergenze fondamentali tra la percezione della causalità nel diritto e nella scienza: un tema delicato e di rilevante interesse nel contesto della determinazione dei criteri di identificazione del **nesso causale** in ambito giuridico.

La nostra giurisprudenza distingue nettamente tra causalità giuridica e causalità scientifica: mentre la scienza si affida a metodi empirici e a dati statistici per stabilire legami causali, **il diritto valuta la causalità** attraverso una lente più specifica e individuale, per lo più **basandosi sulla probabilità anziché sulla certezza assoluta**.

Questa analisi si concentra sul ruolo dei dati statistici nell'interpretazione giuridica, mettendo in discussione la loro affidabilità come unici strumenti per determinare il nesso causale in ambito di responsabilità. Con alcuni esempi pratici e mantenendo sempre la giurisprudenza come riferimento imprescindibile, ci proponiamo di esplorare questa complessa dinamica, dimostrando che **correlazione non implica necessariamente causalità**.

---

### INDICE SOMMARIO

- [§ 1. Alcuni punti fermi in tema di causalità](#)
- [§ 2. Causalità giuridica e causalità scientifica](#)
- [§ 3. La distinzione tra correlazione e causalità](#)
- [§ 4. Il ruolo limitato della statistica nella determinazione della causalità](#)
- [VAI AL VIDEO](#)

---

## § 1. Alcuni punti fermi in tema di causalità

Iniziamo stabilendo **alcuni concetti chiave** relativi alla causalità secondo la nostra giurisprudenza di legittimità. Esistono **tre principi fondamentali**, ognuno dei quali rappresenta una negazione, che ci aiutano a delineare meglio il concetto di nesso causale in ambito legale.

Il **primo principio** stabilisce una distinzione fondamentale: **la causalità giuridica differisce sostanzialmente dalla causalità scientifica**. Questa distinzione è centrale per comprendere come il diritto e la scienza affrontano il concetto di causalità in modi diversi e tendenzialmente non sovrapponibili.

Il **secondo principio**, che poi è un corollario derivante direttamente dal primo, afferma che, nel diritto, si considera rilevante esclusivamente la **causalità particolare**, non quella generale. Questo implica che il focus del diritto sia mirato sull'analisi dettagliata di casi specifici, piuttosto che su generalizzazioni o tendenze ampie.

Il **terzo principio** si occupa della natura dell'interpretazione causale in giurisprudenza. A differenza di quanto accade in ambito scientifico, dove si ricerca una certezza empirica, **nel diritto la spiegazione causale si basa sulla probabilità**. Ciò significa che il diritto si accontenta di una probabilità – più o meno ragionevole – per stabilire un nesso causale, piuttosto che richiedere una certezza assoluta.

Questi principi ci guidano attraverso la complessa rete di interpretazioni e applicazioni del nesso causale in giurisprudenza, e sono essenziali per comprendere come le decisioni legali vengano prese e motivate. Ora, **esaminiamo più da vicino il primo principio per capire meglio questa distinzione critica tra causalità e statistica**.

## § 2. Causalità giuridica e causalità scientifica

Approfondendo il primo punto, concentriamoci su questo concetto: **la causalità giuridica è nettamente diversa dalla causalità scientifica**. Questo distacco è fondamentale e la giurisprudenza lo tiene ben presente per sottolineare l'approccio unico che il diritto adotta rispetto alla scienza. In effetti, le conclusioni degli epistemologi, sebbene valide nel loro campo, non trovano la stessa applicazione nel contesto giuridico.

Come affermano i giuristi nordamericani: “**correlation is not causation**“, o “[correlation does not imply causation](#)“.

Per illustrare meglio questo concetto, consideriamo un esempio in ambito sanitario. Secondo le statistiche, tra il 60 e il 70% delle **infezioni nosocomiali** è attribuibile a pratiche sanitarie inadeguate, come il mancato o errato lavaggio delle mani del personale sanitario. Questa affermazione, benché statisticamente fondata e attendibile, rimane nel regno dell'ipotesi e non raggiunge la soglia di scientificità.

Questo genere di spiegazione causale, basata su osservazioni generali di migliaia di ospedali, è tipica del metodo scientifico. Si può concludere che, **in media, la maggior parte delle infezioni correlate all'assistenza deriva da una carenza asepsi**. Tuttavia, questa constatazione generale perde di rilevanza quando ci si concentra su un **singolo paziente** in un **ospedale specifico**, magari affetto da un'infezione da **stafilococco aureo multiresistente**.

In questo scenario, non è sufficiente affidarsi alle statistiche generali per determinare la causa dell'infezione. **Il diritto, infatti, si concentra sulla causalità particolare, ovvero sull'analisi dettagliata di ciascun caso individuale**, piuttosto che su conclusioni generalizzate. La

causalità giuridica, per sua natura, è sempre specifica e relativa a un caso, mai generica o basata su dati generali.

**La nostra causalità giuridica è sempre una causalità particolare.**

Non è mai una causalità generale.

Questa distinzione è fondamentale per comprendere come il diritto valuti e interpreti il nesso causale in uno specifico contesto in cui si invoca la responsabilità di una struttura o di un professionista.

### § 3. La distinzione tra correlazione e causalità

Il concetto "*correlation is not causation*" evidenzia una **differenza sostanziale tra correlazione e causalità**. Per comprendere meglio questa distinzione, analizziamo alcuni esempi che mettono in luce la natura spesso ingannevole delle correlazioni.

Consideriamo, ad esempio, il grafico seguente, che correla l'importazione di petrolio greggio dalla Norvegia negli Stati Uniti con il numero di automobilisti uccisi in collisioni con treni. Sebbene vi sia una correlazione visibile, è palesemente insensato dedurre un nesso causale diretto tra questi due fenomeni.

Un altro grafico altrettanto curioso mostra la correlazione tra persone affogate dopo essere cadute da un peschereccio e il tasso di matrimoni nello stato del Kentucky. Ancora una volta, pur esistendo una correlazione statisticamente significativa, è evidente che un nesso causale in questo caso sarebbe una conclusione errata.

Un **esempio ancora più celebre e diffuso** correla il numero di persone affogate in piscina con il numero di film in cui è apparso un famoso attore. Questo grafico, pur mostrando una coincidenza incredibile, sottolinea ulteriormente l'assurdità di affidarsi ciecamente alle correlazioni statistiche per affermare un nesso causale.

Questi esempi dimostrano chiaramente che **non si può semplicemente affermare l'esistenza di un nesso causale basandosi unicamente sulla statistica**.

Nella giurisprudenza, in particolare, è essenziale un'analisi più approfondita e critica dei dati per stabilire una relazione causale convalidata e giuridicamente rilevante.

### § 4. Il ruolo limitato della statistica nella determinazione della causalità

Nel contesto della determinazione del nesso causale, **il ruolo della statistica è indubbiamente importante, ma certamente limitato**. La statistica può fornire indizi utili, ma

da sola non è sufficiente per stabilire un nesso causale concreto. È un elemento che contribuisce alla comprensione del contesto, ma non può essere l'unico fattore su cui basare le nostre conclusioni giuridiche.

Un esempio tipico di questo approccio lo troviamo nell'analisi delle infezioni nosocomiali. Si potrebbe scoprire che in un determinato ospedale, in un certo anno, si sono verificati numerosi casi di infezione da [Klebsiella Pneumoniae](#) multiresistente. Questa informazione, presentata come prova dall'attore, potrebbe sembrare indicare una mancata osservanza delle norme di sanificazione e sterilizzazione da parte dell'ospedale.

Tuttavia, una situazione di questo tipo richiede un'indagine più approfondita. La sola presenza di un numero elevato di infezioni non è di per sé sufficiente per stabilire un legame causale diretto con le pratiche ospedaliere. È fondamentale esaminare la situazione nel suo complesso, valutando se le misure di sicurezza erano adeguate e se esistevano altre circostanze che potrebbero aver contribuito all'insorgere delle infezioni, facendo applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova.

In linea con l'**articolo 2729 del codice civile**, **la statistica è un indizio che deve essere valutato insieme ad altri elementi di prova, gravi, precisi e concordanti**. Solo attraverso un'analisi completa e multidimensionale è possibile ricostruire in modo affidabile la causalità in ambito legale. La statistica, dunque, entra nel processo decisionale giuridico come un tassello di un puzzle più ampio, non come una risposta definitiva.

--